RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DELL'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE

Art. 5

ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 2 FEBBRAIO 1920, N. 130, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473

Articolo abrogato dal regio d.l. 2 febbraio 1920, n. 130, convertito senza modificazioni dalla l. 17 aprile 1925, n. 473.

Abrogato dal 1 marzo 1920 · versione 20

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
Estremi	Legge 7 luglio 1907, n. 429
Capo	II — Organi dell'Amministrazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-l-ordinamento-dell-esercizio-di-stato-delle-ferrovie-non/art-5-articolo-abrogato-dal-regio-d-l-2-febbraio-1920-n-130-convertito/versione/20

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it